



**CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO e CREDITI D'IMPOSTA
alla luce del D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020**

Gent.mi Clienti,

con la presente circolare vogliamo portare alla Vostra attenzione i principali interventi contenuti nel Decreto “Rilancio” sia in materia di contributi a fondo perduto, destinati ad alcune categorie di soggetti, che ai crediti d'imposta di nuova istituzione o per i quali è stata implementata la platea dei beneficiari.

Nella quasi totalità dei casi, come da prassi, il decreto governativo si è limitato a istituire il credito o il contributo e rimanda ad un successivo Provvedimento o Decreto Attuativo da emanarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate i dettagli e le modalità di traduzione dello stesso in “operatività”.

Contributo a fondo perduto - Art. 25

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, a condizione che:

- il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019;
- i ricavi del periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. “Rilancio” siano inferiori a 5 milioni di euro.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di presentazione dell'istanza con cui si chiederà l'accesso al beneficio, ai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS e neppure ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private.

Il contributo spetta in ogni caso ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019, anche in assenza dei requisiti.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi – nel periodo precedente a quello di entrata in vigore del D.L. “Rilancio” – non superiori a 400 mila euro;



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi – nel periodo precedente a quello di entrata in vigore del D.L. “Rilancio” – superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi – nel periodo precedente a quello di entrata in vigore del D.L. “Rilancio” – superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

In ogni caso l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità di effettuazione e il cui contenuto informativo, i termini di presentazione e gli altri elementi necessari ai fini della predisposizione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il quale provvederà ad accreditare il contributo sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda - Art. 28

Il credito di imposta in oggetto, che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP, viene riconosciuto nella misura del 60% dell'importo dei canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, agricole o di lavoro autonomo – in ogni caso non abitativi – e relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 alle seguenti condizioni:

i canoni siano stati effettivamente corrisposti;

- in relazione a ciascuna mensilità, si sia registrata una riduzione dei volumi di fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente;
- le imprese e i lavoratori autonomi, nel precedente periodo di imposta (rispetto a quello di entrate in vigore del Decreto), abbiano avuto un volume di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Member of



QUADRO
Tax & Legal



Gotha Advisory S.p.A.

MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA

studio@lexis.it
www.lexis.it



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

Il credito è fruibile anche per i canoni di leasing e per i canoni di concessione degli immobili.

Il credito spetta anche, nella misura del 30%, in presenza di contratti di affitto di azienda (o prestazione di servizi complessi) comprensivi almeno di un immobile strumentale.

Per i soggetti locatari di strutture alberghiere e turistiche il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi pregressi.

Il credito è riconosciuto anche in relazione ai canoni corrisposti dagli enti non commerciali locatari di immobili non abitativi per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Modalità di utilizzo

Utilizzabile in compensazione, senza limitazioni, dal momento di pagamento del canone – sempre che lo stesso avvenga entro il 2020 – oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020.

In alternativa, è possibile cedere il credito in questione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con modalità che dovranno essere definite da un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle entrate.

Il credito non è cumulabile con quello già riconosciuto per il mese di marzo 2020 dall'art 65 del D.L. n 18 del 2020 (credito per le locazioni di negozi e botteghe).

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento (c.d. maximmortamento) - Art. 50

Le imprese che hanno effettuato un ordine e versato l'acconto del 20% entro il 31/12/2019 per beneficiare del cd. maxiammortamento potranno beneficiare dello stesso a condizione che il bene sia loro consegnato, anziché entro il 30 giugno 2020 come precedentemente stabilito, entro il 31 dicembre 2020.

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro - Art. 120

Viene riconosciuto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento previste contro la diffusione del virus.

Member of



MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA

studio@lexis.it
www.lexis.it



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

A titolo esemplificativo beneficiano del credito d'imposta le spese sostenute per:

- rifacimento spogliatoi e mense;
- realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza;
- strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

I soggetti beneficiari di questa misura sono le imprese con locali aperti al pubblico le cui attività sono specificate nell'allegato 1 al decreto (esempio bar, gelateria, ristoranti, cinema, teatri, alberghi).

Si prevede, tuttavia, che l'elenco e la tipologia di intervento possano essere aggiornate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Modalità di utilizzo

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza limiti, a partire dal 2021. Può essere ceduto ai sensi dell'art. 122 del decreto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del Decreto, dovrà stabilire le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta.

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - Art. 122

È introdotta la possibilità di optare, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, per la cessione, anche parziale, dei seguenti crediti di imposta:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 (D.L. "Cura Italia");
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del D.L. "Rilancio";
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del D.L. "Rilancio";
- d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del D.L. "Rilancio".

Member of



MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA

studio@lexis.it
www.lexis.it



La cessione può avvenire anche in favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari, e il cessionario ha la possibilità di utilizzare il credito ceduto con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Anche in caso di cessione rimane fermo il potere di accertamento nei confronti del soggetto beneficiario circa la spettanza del credito. Il cessionario è responsabile per l'eventuale utilizzo del credito in modo irregolare o in misura superiore al credito ricevuto.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.

Credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione - Art. 125

In favore dei soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali e degli enti religiosi riconosciuti viene attribuito un credito di imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP, pari al 60% delle spese sostenute nel corso del 2020 e per un massimo di 60.000 euro per:

- la sanificazione degli ambienti in cui viene esercitata l'attività economica o istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, tappeti e vaschette decontaminanti conformi alla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza (termometri, termo scanner, ecc.);
- l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza interpersonale quali pannelli, barriere protettive, ecc.

La norma sostituisce analoghe previsioni già contenute nell'art 64 del D.L. "Cura Italia" e nell'art. 30 del D.L. "Liquidità".

Modalità di utilizzo

Utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020 o in compensazione nel mod. F24 senza limitazioni. Il credito può essere ceduto a terzi ai sensi dell'art. 122 del decreto.



LEXIS

DOTTORI COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

MILANO
Viale Bianca Maria n. 41
20121 Milano, Italia
T. +39 02 76009 185 / 02 795660 1
F. +39 02 76012 211

CREMA
Via Boldori, 18
26013 Crema (CR), Italia
T. +39 0373 8781 r.a.
F. +39 0373 878149

Partita Iva e Codice Fiscale
01346500190

È prevista l'emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per l'individuazione di criteri, modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche al fine di rispettare il suddetto limite di spesa.

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari - Art. 186

Le disposizioni previste prima dal D.L. "Cura Italia" all'art. 98 ed ora dal D.L. "Rilancio" ridefiniscono la portata del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'articolo 57-bis del Decreto-legge n. 50 del 2017.

Per l'anno 2020 il credito è ora riconosciuto in misura pari al 50% (in luogo del precedente 30%) sull'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati (e non più commisurato al solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente, modifica già introdotta dal D.L. "Cura Italia").

È in ogni caso stabilito un tetto di spesa complessivo di 60 milioni di euro per il 2020, suddiviso tra investimenti pubblicitari effettuati su giornali quotidiani e periodici (40 milioni di euro) e emittenti televisive (20 milioni di euro).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati

Member of



MILANO
CREMA
FIRENZE
ROMA
CATANIA

studio@lexis.it
www.lexis.it